

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-974 del 23/02/2018
Oggetto	ARCHIVIAZIONE ISTANZA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO IDROELETTRICO E OCCUPAZIONE DELLE AREE DEMANIALI DEL FIUME SECCHIA PERTINENTI L'IMPIANTO IN COMUNE DI CARPINETI (RE) LOCALITA' COLOMBAIA - (PRATICA N. 30195/2017 - CODICE PROCEDIMENTO RE15A0003)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-993 del 22/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventitre FEBBRAIO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N. 30195/2017

OGGETTO: ARCHIVIAZIONE ISTANZA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO **IDROELETTRICO** E OCCUPAZIONE DELLE AREE DEMANIALI DEL **FIUME SECCHIA** PERTINENTI L'IMPIANTO IN COMUNE DI **CARPINETI (RE)** LOCALITA' **COLOMBAIA** - (PRATICA N. **30195/2017** - CODICE PROCEDIMENTO **RE15A0003**)

TITOLARE **OFFICINA ELETTRICA DI ZANNI MARCO – Impresa Individuale**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie

tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2012 del 30/12/2013 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico - Art. 21 Regolamento Regionale 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di paternariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle Risorse Idriche".
- la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 "Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ..."

PRESO ATTO:

- delle domande della ditta Officina Elettrica di Zanni Marco – Impresa Individuale Partita IVA 03430300362, assunte dalla Regione Emilia Romagna, Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po – sede di Reggio Emilia, al prot. PG.2015.160913 e PG.2015.160933 in data 13/03/2015 nonché della rettifica assunta al prot. PG.2015.386031 in data 05/06/2015 con le quali è stata chiesta la concessione per derivare acqua pubblica ad uso idroelettrico, per la portata massima di l/s 2.000 e media di l/s 1.110, per complessivi mc/anno 35.004.960, dal Fiume Secchia, contestualmente all'occupazione delle aree del demanio idrico pertinenti l'impianto, in comune di Carpineti (RE), località Colombaia;
- dell'integrazione assunta dalla Regione Emilia Romagna, Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po – sede di Reggio Emilia, al prot. PG.2015.386031 in data 05/06/2015;

ACCERTATO:

- che la derivazione non ricade in area Parco e non è all'interno di aree SIC/ZPS;
- che non sussistono opere da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 9/1999 e s.m.i.;

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R. n. 185 in data 29/07/2015 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;

- che il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

ACQUISITI I SEGUENTI PARERI, richiesti ai sensi degli artt. 9 e 12 del R.R. 41/2001:

Autorità di Bacino del Fiume Po, assunto al protocollo con PG 2016.27016 del 20/01/2016 che ha dichiarato la compatibilità della derivazione in oggetto con il corpo idrico interessato, solo a seguito delle opportune verifiche e prescrizioni, in merito ai seguenti aspetti:

- che vi sia la garanzia che la derivazione sia ininfluente e compatibile con il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi fissati dai Piani in premessa e cioè:
 - il *Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po* ("PdG" nel seguito) approvato con DPCM in data 08/02/2013;
 - il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (di seguito brevemente definito PAI), adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po con Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 e successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001;
 - la "*Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti*" (*Direttiva sedimenti*) approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 9 del 5 aprile 2006, che definisce principi, metodi e strumenti per il mantenimento o il recupero di condizioni di equilibrio dinamico dell'assetto morfologico e del bilancio del trasporto solido lungo i corsi d'acqua del bacino del Po;
 - l'interrogazione della Comunità EUPilot 6011/2014/ENVI;
- che sia effettuato, ex ante l'intervento, un monitoraggio ad onere del proponente, sulla base delle indicazioni contenute nella nota dell'Autorità di bacino dell'11 maggio 2015, prot. 3204.

Nell'eventuale atto di concessione, che vi sia espressa previsione, per il richiedente, dell'obbligo dell'automatico adeguamento delle opere e delle modalità e dei valori di prelievo qualora sia ritenuto necessario dalla Regione e/o dall'Autorità di bacino ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti per il corso d'acqua in oggetto dal PdGPO.

Dovranno inoltre essere obbligatoriamente acquisita dall'Ente istruttore le seguenti integrazioni al progetto:

- accertamento da parte delle Autorità competenti della compatibilità idraulica delle opere ai sensi dell'art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI;
- la progettazione degli interventi di dismissione delle opere e di ripristino dello stato naturale dei luoghi;
- idonee forme di garanzia della realizzazione delle opere in esame, rilasciate con le modalità prescritte dalle vigenti normative in materia, così come previsto dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 387/03.

- **Provincia di Reggio Emilia**, assunto al PG 2016.39116 del 26/01/2016 che, in ordine alla verifica di compatibilità con le tutele del Piano Territoriale, ha evidenziato quanto segue.

Per quanto riguarda le tutele paesistiche gli interventi previsti interessano sia zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua (art. 40 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) sia l'alveo del corso d'acqua (art. 41 del PTCP) così come individuate nella tav. P5a del vigente PTCP. In tali zone la compatibilità degli impianti tecnologici per la produzione di energia elettrica deve osservare le disposizioni della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 51/2011 recante *“Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”*.

Tenuto conto che gli elaborati progettuali risultano carenti, non consentendo una piena verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al punto 5, lett. b) della suddetta deliberazione ed, altresì, contengono dichiarazioni erronee come l'assenza di vincoli idrogeologici e paesaggistici nelle aree interessate (cfr. Descrizione tecnica pag. 8), si richiamano di seguito le prescrizioni che il progetto dovrà osservare ai fini della compatibilità.

Nello specifico il progetto dell'impianto (e le opere complementari) dovrà:

- rispettare quanto stabilito dalla delibera di Giunta regionale 3 novembre 2008, n. 1793, recante *“Direttive in materia di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico”*;
- in quanto ricadente nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 40 PTCP) essere corredato da una verifica di compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative (con particolare attenzione al fabbricato della cabina che risulta solo parzialmente interrato, all'elettrodotto di MT e cabina Enel non rappresentati, ecc.);
- in quanto ricadente all'interno di invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 41 del PTCP):
 - qualora le opere siano collocate all'interno dell'alveo inciso del corso d'acqua, queste dovranno risultare integrate alla briglia e non dovranno alterare la funzionalità idraulica dello stesso;
 - qualora siano collocate al di fuori dell'alveo inciso del corso d'acqua, queste dovranno risultare completamente interrate e non alterare i caratteri di naturalità del sito.

Si ricorda che nella fase di cantierizzazione degli impianti devono essere ridotti al minimo gli impatti sulla funzionalità del corso d'acqua e la compromissione degli elementi di naturalità presenti e deve essere previsto il completo ripristino dei luoghi dopo la realizzazione delle opere.

Infine, si ricorda, sempre ai sensi della DAL 51/2011, che le opere di connessione degli impianti alla rete elettrica possono interessare anche il sistema forestale e boschivo (art. 38 del PTCP), unicamente qualora non sussistano alternative localizzative e a condizione che le opere risultino completamente interrate o utilizzino linee esistenti, siano esclusi effetti negativi sulle componenti naturali presenti e il progetto preveda il completo ripristino dei luoghi dopo la realizzazione delle opere.

La previsione di un nuovo accesso dalla SP non si ritiene compatibile con quanto previsto dal comma 5, art. 33 del PTCP in quanto risulta già esistente una viabilità di accesso collegata poco più a monte alla SP. Ai sensi del comma 5, art. 33 del PTCP lungo le strade provinciali esistenti la realizzazione di nuovi accessi è consentita esclusivamente ove ne sia dimostrata l'indispensabilità e dopo aver vagliato le possibili soluzioni di appoggio a sbocchi già esistenti, anche prevedendone l'ampliamento.

Dal punto di vista ecologico-ambientale, fatte salve le competenze della Regione in materia di concessione e tutela della risorsa idrica, si esprime forte perplessità in merito alla tipologia dell'opera di presa in quanto non in grado di garantire nel tempo i quantitativi d'acqua necessari al deflusso ecologico e in quanto richiede una costante manutenzione in alveo con costi ambientali rilevanti.

Dal punto di vista del rischio idrogeologico, gli interventi previsti ricadono anche all'interno di aree di frana quiescente, deposito alluvionale terrazzato e deposito alluvionale terrazzato (b2), delimitate nella Tavola P6. Tali zone sono pertanto sottoposte alle limitazioni derivanti dalle condizioni di zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità di cui all'art. 57 delle Norme di Attuazione del PTCP.

Dal punto di vista del rischio idraulico, gli interventi previsti ricadono anche all'interno delle Fasce A, B e C, così come delimitate nell'Elaborato P7. Tali aree sono pertanto sottoposte alle limitazioni derivanti dal "Titolo V – Fasce fluviali e rischio idraulico" delle Norme di Attuazione del PTCP.

Considerato che la prima parte della condotta di adduzione prevista, si sviluppa lungo un esteso corpo franoso che ha subito sia nel 2014 che nel 2015, a seguito di eventi meteo di cui alle OCDPCD 174/14 e 232/15, ed oggetto di interventi di somma urgenza ai sensi dell'art.10 della LR 1/05, si ritiene che qualunque tipo di lavorazione in questa zona possa portare ripercussioni negative sull'intero corpo franoso. Inoltre alla luce delle riattivazioni sopra citate e documentate nei Piani degli interventi di messa in sicurezza redatti dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, si evince che, in nessun modo sia possibile garantire la non influenza negativa e il non aggravio di rischio idrogeologico sulle condizioni di stabilità del versante né la sicurezza dell'esercizio richiesti dal comma 4 dell'art.57 del PTCP 2010 per la realizzazione di infrastrutture lineari.

Viste le caratteristiche del progetto, le criticità evidenziate e le valutazioni sopra espresse, si ritiene che nel suo complesso l'opera, come attualmente proposta, non risolva molteplici elementi di incompatibilità con le disposizioni dello strumento di pianificazione territoriale, anche alla luce delle recenti evenienze in materia di rischio idrogeologico come sopra evidenziati.

- Regione Emilia Romagna, Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca, di Reggio Emilia che con Determinazione n. 10930 del 08/07/2016 ha espresso parere negativo.

DATO ATTO:

- che con nota di questa ARPAE SAC PGRE/2016/9410 del 30/08/2016 la ditta Officina Elettrica, a mezzo pec, è stata invitata ai sensi dell'art. 15 del R.R. n. 41/2001, ad integrare, entro e non oltre il termine di giorni 90 dalla data di ricezione della medesima, la documentazione di progetto onde rimuovere i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza espressi nei suddetti pareri, tenendo conto anche dei criteri di valutazione delle derivazioni d'acqua pubblica stabiliti dalla recente DGR n. 1195 del 25/07/2016;
- che con nota di questa ARPAE SAC PGRE/2017/12700 del 30/10/2017 è stata comunicata alla ditta Officina Elettrica, a mezzo pec, l'improcedibilità della domanda di concessione in argomento e la sua conseguente prossima archiviazione, non essendo pervenuto alcun riscontro alla nota di richiesta integrazioni di cui sopra, con termine di dieci giorni per la

comunicazione di eventuali osservazioni, in applicazione di quanto disposto dall'art. 10-bis della Legge 241/1990, così come modificata dalla Legge 15/2005;

- che nel termine stabilito non sono pervenute osservazioni, da parte della ditta richiedente, in merito alla comunicazione di archiviazione della domanda per improcedibilità;

DATO ATTO, inoltre, che Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241790 e della Legge Regionale n. 32/93, è la sottoscritta Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, di procedere all'archiviazione dell'istanza per improcedibilità;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:

- a) di **dichiarare improcedibili** le domande della ditta **Officina Elettrica di Zanni Marco** – Impresa Individuale Partita IVA 03430300362, assunte dalla Regione Emilia Romagna, Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po – sede di Reggio Emilia, al prot. PG.2015.160913 e PG.2015.160933 in data 13/03/2015 nonché della rettifica assunta al prot. PG.2015.386031 in data 05/06/2015 con le quali è stata chiesta la **concessione per derivare acqua pubblica ad uso idroelettrico**, per la portata massima di l/s 2.000 e media di l/s 1.110, per complessivi mc/anno 35.004.960, **dal Fiume Secchia**, contestualmente all'occupazione delle aree del demanio idrico pertinenti l'impianto, in comune di Carpineti (RE), località Colombaia;
- b) di disporre **l'archiviazione del relativo procedimento RE15A0003**, senza l'adozione di ulteriori provvedimenti;
- c) di dare atto che l'Agenzia provvederà alla pubblicazione per estratto della presente determinazione dirigenziale sul B.U.R.E.R. della Regione Emilia-Romagna;
- d) di provvedere all'esecuzione del presente atto notificandolo al titolare dell'istanza;
- e) di dare atto, infine:
 - che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
 - che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

*LA DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott.ssa Valentina Beltrame*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.